



AI
Direttore Generale dell'OMISSIS

Fasc. URAV 3268/2023
Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere del Direttore Generale dell'OMISSIS in merito al reintegro nella carica di Amministratore Unico di OMISSIS dell'OMISSIS, già sottoposto a misura cautelare personale (prot. ANAC n. OMISSIS)

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere dell'Autorità in merito al reintegro nella carica di Amministratore Unico di OMISSIS dell'OMISSIS, già sottoposto a misura cautelare personale - si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla questione prospettata, occorre, innanzitutto, valutare se sussistano cause di inconferibilità/incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Il legislatore ha stabilito i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati fissando all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 il divieto ad assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione (Cfr. PNA 2019).

Lo scopo perseguito dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, come già precisato dall'Autorità, è quello di «evitare che l'esercizio della funzione amministrativa avvenga per mano di soggetti che abbiano dimostrato la propria inidoneità alla spendita di poteri pubblici in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Tale linea interpretativa poggia sulla considerazione che l'inconferibilità, giacché preposta al soddisfacimento di particolari esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto condannato presta servizio, non costituisce sanzione o effetto penale della condanna, ma conseguenza del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche nella Pubblica Amministrazione o per il loro mantenimento» (parere n. 78 del 21 ottobre 2015).

Invero, il legislatore, preso atto dell'esistenza di situazioni di conflitto ineliminabili, con le previsioni contenute nel d.lgs. n. 39/2013 ha codificato delle presunzioni assolute di conflitto di interessi al ricorrere delle quali taluni incarichi nella pubblica amministrazione sono da considerarsi inconferibili o incompatibili. Tra queste, si inserisce la situazione di inconferibilità individuata nell'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

Si tratta, quindi, di una condizione soggettiva in cui viene a trovarsi colui che è stato condannato, anche se con condanna non passata in giudicato, già riconosciuta dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, senza che sia rimesso alcun margine di apprezzamento all'amministrazione, la quale non

UFFICIO RELAZIONI ESTERNE ATTIVITA' CONSULTIVA E VIGILANZA COLLABORATIVA
IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (URAV)

ha il potere di graduare la sanzione in relazione alla diversa gravità dei fatti (Delibera ANAC n. 1201 del 18 dicembre 2019). Tra l'altro, l'art. 3 del d.lgs. 39/2013 non elenca i singoli reati la cui commissione è causa di inconfiribilità, ma si limita a indicare genericamente un *genus* di reati, quelli contro la Pubblica Amministrazione, così ricomprendendo evidentemente tutte le fattispecie che rientrano in tale categoria.

Nel dettaglio, con riferimento alla specifica questione prospettata, sulla base di quanto esposto dal richiedente e dei documenti integrativi trasmessi, viene da subito in rilievo la non sussistenza, nel caso in esame, di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, - richiesta invece espressamente dalla norma in esame - per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Invero, per quanto rileva con riferimento al citato art. 3, per il reato di cui all'art. 314 cp è stato disposto - allo stato degli atti - il rinvio a giudizio, come anche per il reato di cui all'art. 353 cp, non rientrante tra quelli espressamente presi in considerazione dalla disposizione in esame.

L'insussistenza di tale requisito rende, quindi, superflua la trattazione degli ulteriori presupposti di cui all'art. 3, comportando la non applicabilità della norma citata al caso di specie, fermo restando le valutazioni del caso dell'amministrazione nel pieno rispetto della propria discrezionalità.

Trattandosi, in ogni caso, di incarico fiduciario e di reati (artt. 314 e 353 cp) previsti dai capi I e II del titolo II del libro secondo del codice penale, ossia di reati contro la PA, sarà l'amministrazione, quindi, a valutare l'opportunità di disporre il reintegro - come richiesta dall'OMISSIS - nella carica di Amministratore Unico di OMISSIS nell'ambito della propria discrezionalità, considerando anche il periodo residuo dell'incarico, nonché la circostanza che l'udienza - come affermato dallo stesso istante - è fissata per il 16.10.2023 e che trattasi di giudizio immediato.

Per ogni ulteriore chiarimento, si rinvia alla Delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019 - recante "*Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001*" - e alla Delibera 1064 del 13 novembre 2019 - Piano Nazionale Anticorruzione 2019, Parte III, § 1.5.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 20 luglio 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente